

# **II PROCEDIMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

## **in “pillole”**

### **documento in progress**

- L. 56/2014 (cd legge Delrio) e s.m.i
- Circolare n. 32/2014 e Circolare 35/2014 del Ministero dell'Interno
- Circolari e Vademecum per elezioni province redatto dall'UPI

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale è un organo elettivo, che durerà in carica **due anni**, e sarà composto, per il nostro territorio, dal Presidente della Provincia e da **12 componenti**.

È eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo il criterio ponderale legato alla dimensione demografica dei comuni, sulla base di liste che devono essere sottoscritte da almeno **il 5% degli aventi diritto al voto**.  
(\* )

Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica.

(\* ) Nel caso in cui le attestazioni che verranno trasmesse dai Comuni dovessero confermare i dati delle precedenti consultazioni elettorali la percentuale del 5% corrisponderebbe al numero 51 di **sottoscrittori**.

## PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATURA

Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidature a Consigliere, devono essere redatte utilizzando i modelli pubblicati sul sito dell'ente.

Dette dichiarazioni dovranno necessariamente riportare l'indicazione di:

- Nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, e corredate da:
- **Sottoscrizioni** autenticate dai soggetti previsti dall'art.14 L. 53/1990;
- **Dichiarazioni** di accettazione della candidatura autenticate dai soggetti previsti dall'art.14 L. 53/1990;
- **Designazione dei delegati** per eventuali comunicazioni ed ulteriori adempimenti (presenziare al sorteggio, designazione rappresentanti lista, etc.).

Le liste di candidature a Consigliere devono inoltre riportare contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre sulla scheda. **Nb: nel caso in cui il contrassegno riproduca simboli di partiti o gruppi politici occorre atto di autorizzazione all'uso del simbolo.**

**Non e' ammessa la presentazione di liste/candidature a mezzo fax o posta elettronica.**

## I delegati e i rappresentanti di lista

I modelli per la presentazione delle liste/candidature prevedono l'indicazione (facoltativa) dei nominativi dei **delegati di lista**, che possano ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della liste, presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste e dei candidati a Consigliere ammessi, designando anche i rappresentanti di lista presso il seggio.

I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge. Tale designazione deve essere trasmessa all'ufficio elettorale entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

In mancanza di designazione dei delegati, le comunicazioni relative agli atti del procedimento vanno inoltrate ai capolista delle liste di candidati, che potranno direttamente svolgere le attività'.

I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

Il rappresentante di lista presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

## L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO:

Le elezioni del Consiglio Provinciale si svolgeranno in un'unica giornata dalle 8.00 alle 20.00.

L'elezione del Consiglio avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore a 12 e non inferiore a 6, debitamente sottoscritte e presentate dalle ore 8.00 alle 20.00 del 27 novembre e dalle ore 8.00 alle 12.00 del 28 novembre 2021

Le candidature e le liste devono essere presentate conformemente alla modulistica scaricabile dal sito della provincia e corredate dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e delle sottoscrizioni, parimenti secondo i modelli disponibili sul sito.

## RAPPRESENTANZA DI GENERE

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 1, comma 72, della Legge 56/2014

“Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.”

Quindi nell'ipotesi di una lista composta da 12 soggetti i due generi devono essere rappresentati con suddivisione in n. 7 e n. 5 candidati, nel caso di una lista di 11 i due sessi saranno rappresentati con suddivisione in n. 6 e 5

## **MODALITA' DI VOTO PER IL CONSIGLIO**

La scheda riporta a stampa solo i contrassegni delle liste con uno spazio vuoto per apporre nome e cognome del candidato.

A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, ogni elettore riceverà schede di colore diverso, ed esprimerà pertanto un voto avente per legge un diverso «indice di ponderazione».

Ciascun elettore esprime un voto alla lista di preferenza.

Inoltre ciascun elettore può esprimere nell'apposita riga della scheda, una preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome.



## SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELEZIONI SECONDO GRADO

Con propri **decreti** il Presidente indice i comizi elettorali e costituisce l'Ufficio elettorale.

I Decreti vengono pubblicati sul sito della Provincia nella stessa data dell'adozione.

A questo punto, lo scadenziario dei prossimi adempimenti prevede:

**(il 35° giorno antecedente la data delle elezioni) (13.11.2021)** Data del primo accertamento, del numero degli aventi diritto al voto ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale.

**(tra il 34° e il 32° giorno antecedente la data delle elezioni):** I segretari comunali dovranno far pervenire, possibilmente tramite PEC, all'ufficio elettorale della Provincia attestazione con elenco e generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo, data di nascita e specifica della carica) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno antecedente l'elezione.

**(entro il 30° giorno antecedente la data delle elezioni) (e quindi entro il 18 novembre):** Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto sul sito istituzionale [www.provincia.novara.it](http://www.provincia.novara.it).

Sulla base delle attestazioni dei Comuni l'ufficio elettorale formerà le liste sezionali degli aventi diritto al voto.

**(il 20° e il 21° giorno antecedente la data delle elezioni e quindi dalle 8 alle 20 del 27 e dalle 8 alle 12 del 28 novembre):** Presentazione delle liste di candidati a Consigliere presso l'ufficio elettorale. **(nb: Nessun candidato potrà sottoscrivere le liste).**

**(dal 19° al 15° giorno antecedente la data delle elezioni):** L'Ufficio elettorale esamina le liste di candidature. **(dal 29.11 al 3.12.2021)**

indi sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede elettorali.

**(entro l'8° giorno antecedente la data delle elezioni) (entro il 10 dicembre):**  
Pubblicazione delle liste di candidati definitivamente ammessi sul sito istituzionale [www.provincia.novara.it](http://www.provincia.novara.it).

**17 dicembre:** operazioni preliminari del seggio

**18 dicembre (dalle 8.00 alle 20.00):** svolgimento delle operazioni di voto.  
Hanno elettorato attivo i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica.

**19 dicembre: scrutinio**

## LE FASCE DEMOGRAFICHE

Il sistema elettorale prevede una suddivisione del territorio in fasce demografiche omogenee.

A ciascuna fascia demografica corrisponderà (tra l'altro) una scheda elettorale di colore diverso.

Per la Provincia di Novara le fasce risultano così definite:

- fascia **Comuni fino a 3000 ab.:** **(n. 66 comuni)**
- fascia **Comuni con popolazione maggiore di 3000 e fino a 5000 ab.:** **(n. 7 comuni)**
- fascia **Comuni con popolazione maggiore di 5000 e fino a 10000 ab.:** **(n. 6 comuni)**

- fascia **Comuni con popolazione maggiore di 10.000 e fino a 30.000 ab.:**  
**(n. 7 comuni)**
- fascia **Comuni con popolazione da 30.000 a 100.000 ab.:** **(nessun comune novarese e' compreso in questa fascia)**
- fascia **Comuni con popolazione maggiore di 100.000 e fino a 250.000 ab.:** **(n. 1 Comune)**

## LA PONDERAZIONE DEL VOTO

**La suddivisione in fasce e' indispensabile per il calcolo del voto ponderato.**

**A tal riguardo, dopo aver ripartito i comuni in fasce demografiche, si deve provvedere come segue:**

1. Calcolo del valore percentuale, troncato alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ogni fascia e quella complessiva del novarese (al netto di quella dei comuni eventualmente commissariati)  
Valore percentuale: popolazione di ciascuna fascia demografica

-----

popolazione dell'intera Provincia

2. Divisione di detto quoziente (espresso in valore percentuale) per il numero complessivo dei Sindaci e Consiglieri appartenenti alla medesima fascia,

approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per mille. Detto quoziente definisce il cosiddetto “**indice di ponderazione**”;

3. L'indice di ponderazione andrà moltiplicato per il numero di voti validi riportati dai candidati/lista, permettendo così di calcolare il **voto ponderato**.
4. A questo punto, per individuare i seggi assegnabili ad ogni lista occorre applicare il metodo d'Hondt. Tale metodo consiste nel dividere per 1, 2, 3 etc il quoziente elettorale ovvero il totale dei voti ponderati sull'indice di ponderazione riportati dalle liste.
5. I seggi disponibili andranno attribuiti ai candidati che abbiano riportato la cifra elettorale più alta, nell'ambito di ciascuna lista.

## **Il procedimento elettorale link utili**

**Sul procedimento elettorale e' stata emanata la circolare 32/2014 del Ministero dell'Interno.**

**Normativa, documenti, modelli etc. sono disponibili sul sito UPI e sul sito della provincia.**



## **DETTAGLIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ELETTORALE (prima parte)**

### **a) determinazione del corpo elettorale**

L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto della consistenza del corpo elettorale ai fini elettorali.

Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

Le attestazioni dei comuni verranno utilizzate anche ai fini della compilazione dei registri dei votanti.

## **b) verifica correttezza sottoscrizioni**

Le sottoscrizioni devono essere effettuate dagli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali

I candidati non possono sottoscrivere le liste.

Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale.

Per ogni sottoscrittore deve essere indicato il nome, cognome, luogo e data nascita , il comune in cui il sottoscrittore e' stato eletto con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **c) Verifica denominazione delle liste e contrassegno elettorale**

Le liste devono essere identificate da denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e devono essere corredate da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Piemonte. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.

#### **d) ricezione liste a consigliere provinciale**

A seguito della presentazione delle liste deve essere rilasciata dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione.

Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le liste e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.

Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori per eventuali comunicazioni.

### **e) Verifica del numero dei sottoscrittori**

L'ufficio elettorale accerta che il numero dei sottoscrittori corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto ricusando la lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

### **f) Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale**

L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 6 e da non più di 12 candidati. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ricusazione della lista. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

## **g) Verifica delle candidature**

Sono cancellati dalla lista dei candidati a consigliere:

- i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste;
- i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012 e s.m.i.;
- i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
- i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

Se per effetto di dette cancellazioni il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, l'ufficio elettorale ne dispone la riconsunzione.

Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli, la lista non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

## **h) Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali**

L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento e abbiano carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione. Diversamente ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

## **I) Completamento esame delle candidature e numerazione progressiva**

L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista.

L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riconsiderazione di liste, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Alla data del 15° giorno antecedente le elezioni (o al massimo entro il giorno successivo) l'Ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascuna lista. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati come sopra individuati.

Le liste dei candidati a consigliere provinciale, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.



## **OBBLIGO DI MASCHERINE**

Considerato lo stato di emergenza sanitaria, prorogato fino al 31 dicembre 2021, si raccomanda di indossare la mascherina sia per il personale ai seggi che agli elettori.